

L'indagine di ItaliaOggi sui metodi più utilizzati per i passaggi di azienda e di patrimoni

# Parli di trust e scatta l'allarme

## Il fisco mette sotto osservazione lo schema giuridico

DI CRISTINA BARTELLI  
E BEATRICE MIGLIORINI

Il trust sorvegliato speciale del fisco. L'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza nelle ultime settimane hanno acceso il faro sui meccanismi dello schema contrattuale. Sotto analisi non tanto l'utilizzo dello strumento importato dalla tradizione inglese come veicolo elusivo, ma il trust come strumento giuridico in sé. Negli ultimi tempi, infatti, forte anche di messe a punto di prassi amministrative sempre più definite, è aumentato il ricorso al trust anche per i passaggi generazionali d'azienda e per la messa in sicurezza dei patrimoni familiari. Ma c'è allarme tra gli operatori, a causa delle spie che si sono accese sugli orientamenti emergenti da parte dei controllori fiscali, per limitare il più possibile il ricorso allo strumento. Un po' come è successo per le stabili organizzazioni o per il transfer pricing. Gli schemi ibridi, alla prova dei fatti, inciampano inevitabilmente nelle osservazioni dell'amministrazione e nei rilievi sulla rispondenza degli schemi alle normative interne. **L'amministrazione finan-**

ziaria. Il trust nasce e si sviluppa come strumento giuridico anglosassone e, come tale, è stato recepito nel nostro ordinamento, senza però trovare una disciplina organica all'interno del codice civile. Tra le varie tipologie di trust possibili, esiste anche il trust fiscale. Se di per sé questo è uno strumento giuridico del tutto lecito, è anche vero però, che il trust fiscale è, spesso, quello meno utilizzato, in quanto le stesse finalità che possono essere raggiunte attraverso altri strumenti giuridici già regolamentati. Una spia quindi, non più accesa, ma proprio lampeggiante, per l'amministrazione finanziaria. Non sempre però i trust sono facili da individuare, soprattutto se a fini elusivi. A questo proposito, un vero e proprio allarme è scattato sulle esteroinvestizioni. In base a quanto risulta a *ItaliOggi* infatti, i trust a fini elusivi si annidano spesso nei meandri delle esteroinvestizioni, e questo doppio binario, è da tempo, nel mirino delle fiamme gialle. Non della stessa opinione però, i professionisti del settore. Secondo Stefano Loconte, docente universitario di diritto dei trust e membro

del consiglio direttivo della branch italiana della Step (organizzazione mondiale che si occupa del diritto dei trust) «è sbagliato demonizzare i trust, in quanto si tratta di un istituto giuridico che, ha dimostrato la piena legittimazione come miglior strumento per



la gestione e la pianificazione patrimoniale, permettendo il raggiungimento di obiettivi che istituti tipici del nostro diritto civile non avrebbero mai consentito di ottenere. Ove l'amministrazione finanziaria o l'autorità giudiziaria contestassero aprioristicamente», spiega Loconte, «la legittimità di un'operazione che vede coinvolto un trust commetterebbero un evidente errore in quanto lo strumento è stato espressamente voluto dal legislatore».

**Il caso Riva.** Tra le vicende emerse nell'ultimo periodo, il caso dei fratelli Riva. L'inchiesta, sui fratelli a capo del gruppo che gestisce l'Ilva, nasce da un'anomalia che la Guardia di finanza ha rilevato, durante lo scudo fiscale del 2009. Gli 1,2 miliardi di euro, che dovevano essere riportati in Italia con lo scudo fiscale, erano tutti stati conferiti in più trust. Il problema però, non era tanto il conferimento del denaro in trust, quanto il fatto che, per riportare in modo lecito i capitali in Italia attraverso il meccanismo dello scudo, o il disponente, o uno dei beneficiari, dovevano essere cittadini italiani. Nel caso Riva, il requisito mancava. Ma non solo. Il disponente infatti, non si era nemmeno materialmente spossato dei propri beni, avendo ancora la possibilità di amministrarli nel modo che riteneva più opportuno. Facendo così venire meno, le fondamenta del trust stesso.

**Tra trust e patto di famiglia vince ancora il trust.** Se da un lato il trust è uno strumento che, dopo la sua introduzione, ha trovato fortuna nei passaggi di azienda

e di messa in sicurezza dei patrimoni, la stessa sorte non è toccata ai patti di famiglia. Di questi infatti, si è tornato a parlare, a seguito dell'uso che ne hanno fatto le famiglie De Benedetti e Montezemolo. Per quanto strumenti giuridici del tutto differenti, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo normativo, entrambi possono essere utilizzati per conferire quote societarie o intere società, a soggetti scelti dal disponente.

Mentre nel trust però, i beneficiari possono essere i più vari, nel patto di famiglia i beneficiari possono essere solo gli eredi legittimi che, una volta che hanno ricevuto il quantum, sono comunque tenuti a liquidare gli eredi. Proprio la liquidazione obbligatoria e quasi immediata, a carico del soggetto beneficiario, è causa della poca fortuna dell'istituto. Il soggetto beneficiario infatti, erede legittimo, è tenuto a liquidare per l'ammontare necessario gli altri aventi diritto, il tutto in tempi non troppo lunghi e con gli oneri fiscali successivi. Tutti meccanismi, che possono essere evitati o resi flessibili, attraverso il trust.

— © Riproduzione riservata —

### L'indicazione dei beneficiari non rileva per la trasparenza

L'indicazione dei beneficiari in un trust opaco non comporta in automatico la trasparenza ai fini fiscali. L'erogazione dei redditi conseguiti dal trust resta assoggettata alla discrezionalità del trustee. E nemmeno l'esiguità del compenso corrisposto a quest'ultimo è sufficiente a far venir meno il requisito dell'autonomia e la segregazione patrimoniale tipica dell'istituto. Sono queste le motivazioni con le quali la Ctp di Novara, con la sentenza 73/13, depositata il 21 maggio scorso, ha accolto il ricorso di una contribuente che era stata accertata ai fini Irpef dall'Agenzia delle entrate sulla percezione di dividendi. Nel 2006 tre sorelle avevano costituito un trust, qualificatosi in sede di dichiarazione dei redditi come opaco. Quest'ultimo, a differenza del trust trasparente, nel quale i redditi vengono imputati ai beneficiari individuati, non presenta destinatari dei profitti. I redditi infatti vengono attribuiti al trust medesimo, che si pone davanti al fisco come soggetto passivo. L'ufficio contestava un indebito risparmio d'imposta ottenuto tramite l'interposizione fittizia del trust. Poiché la società partecipata pagava i dividendi al trust, il quale provvedeva direttamente al versamento delle imposte, l'aliquota sui redditi di capitale applicata era del 5%, contro il 40% di tassazione diretta che si sarebbe avuta in capo al percettore persona fisica. Secondo l'Agenzia, la chiara individuazione dei soggetti beneficiari (le stesse sorelle disponenti) ai fini fiscali doveva rendere il trust trasparente, con conseguente applicazione dell'articolo 73 del Tuir sull'imputazione dei redditi, a prescindere dall'effettiva percezione. Interposizione negata dalla ricorrente, che confermava la natura opaca del trust, configurato «in modo da escludere un diritto delle disponenti/beneficarie all'attribuzione di dividendi, erogati discrezionalmente dal trustee». I giudici novaresi, discostandosi dalla circolare n. 61/E del 2010 delle Entrate, rilevano che le caratteristiche del trust rientrano nei limiti previsti dalla Convenzione dell'Aia. In particolare, osservano che «l'eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla migliore dottrina» e che «i desideri delle disponenti non sono vincolanti per il trustee, che deve comunque aver riguardo alle finalità del trust». La Ctp ritiene quindi che il trust in esame sia dotato di tutte le caratteristiche essenziali di legge. Anche ai fini fiscali. Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della rettifica impugnata.

Valerio Stoppa

— © Riproduzione riservata —

### Nel concordato preventivo schema da verificare

L'utilizzo del trust nell'ambito di una procedura di concordato preventivo è legittimo e non contrasta con le disposizioni imperative che il nostro ordinamento detta in materia concorsuale. È questo principio ribadito dal tribunale di Ravenna, ufficio fallimenti, con il decreto del 4 aprile 2013. Nel caso di specie, il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità ed ammissibilità della messa a disposizione della procedura di concordato preventivo di alcuni immobili, di proprietà di un soggetto terzo rispetto alla procedura, attraverso l'istituzione di un trust di scopo con efficacia condizionata all'omologa del concordato preventivo. Attraverso il trust, quindi, si intende destinare la liquidazione di beni esterni al patrimonio della società assoggettata a concordato, a rendere fattibile e garantire l'ottenimento di percentuali concordatarie di soddisfazione che, diversamente, non sarebbero state raggiunte. In particolare, lo scopo del trust era di destinare il ricavato della vendita degli immobili apportati al trust, in favore dei creditori e fino alla concorrenza della percentuale prevista per i creditori chirografari, con restituzione dell'eventuale avanzo in favore del disponente. Il tribunale afferma che non esiste un rigido e unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. Compito dell'interprete, prima, e del giudice, poi, è verificare la compatibilità dello schema giuridico creato di volta in volta con le norme imperative e di ordine pubblico presenti nel nostro ordinamento e, valutare la meritevolezza degli obiettivi che la medesima struttura intende realizzare. Lo scopo di consentire alla procedura concorsuale di godere di attività di cui diversamente non avrebbe goduto e segregare tali attività alla procedura attraverso un trust è, quindi, «uno scopo legittimo e meritevole di tutela (in quanto introduce una condizione migliorativa per i creditori concorsuali) nel limite in cui», afferma il tribunale, «il nominando commissario giudiziale, anche in deroga alle disposizioni contrattuali disciplinanti il vincolo fiduciario, possa assumere la funzione di protector con onere del trustee di acquisirne il parere favorevole prima di procedere agli eventuali atti di alienazione a terzi dei beni vincolati».

Stefano Loconte

— © Riproduzione riservata —



I testi delle sentenze sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)